



ISTITUTO COMPRENSIVO "Aldo PALAZZESCHI"

Via Lancia 140 – 10141 Torino – tel. 01101166270

C.F. 97770410013 Codice ministeriale TOIC8AY00L

www.icaldopalazzeschi.edu.it [toic8ay00l@istruzione.it](mailto:toic8ay00l@istruzione.it)

☐ posta certificata : [toic8ay00l@pec.istruzione.it](mailto:toic8ay00l@pec.istruzione.it) codice univoco fatture : U F 7 6 D O

## CRITERI RELATIVI ALLA QUOTA DI ASSENZE PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

### Integrazione al Protocollo sulla Valutazione

DELIBERA COLLEGIO DEI DOCENTI dell'8 Marzo 2022

**ART. 1** Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le attività scolastiche curricolari e di ampliamento dell'Offerta formativa e ad assolvere agli impegni di studio.

#### **ART. 2 ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO**

L'organizzazione del tempo-scuola nella Secondaria I grado è disciplinata dall'art.5 del Regolamento sul primo ciclo approvato con il DPR n.89/2009 dove si chiarisce che " L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado e' di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie".

Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Il monte annuale scolastico è calcolato moltiplicando il numero di ore settimanali previsto dal piano di studi per la singola classe per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a trentatré.

Per l'anno scolastico **2021-2022** il limite minimo di ore di frequenza per la validità dell'anno scolastico, nel quadro annuale personalizzato, è fissato secondo la seguente tabella:

Tempo scuola	Ore annuali	Assenze consentite	Giorni
Tempo normale 30 ore	990	247	41
Tempo prolungato 36 ore	1188	297	49

Vanno conteggiate come presenze:

- La partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento, ecc.),
- Attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, scambi culturali, ecc.),
- La partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.

In tutti questi casi sul registro di classe e su quello personale del docente verrà annotata la motivazione della mancata presenza in aula.

Nei casi di alunni con BES avviati a percorsi individuali di recupero si fa riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano educativo personalizzato o dagli eventuali piani formativi individualmente stabiliti.

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).

Nei casi di ritiri sociali supportati da certificazione clinica, pubblica o privata, e ascrivibile alla condizione comunemente definita come "hikikomori" che spesso comporta l'insorgenza precoce di disturbi d'ansia anche tra i più giovani, fenomeno che può evolvere in fobie sociali con ritiro sociale.

#### **ART. 3 CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI ASSENZE**

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

- Entrate in ritardo dopo 15 minuti dall'inizio della prima ora di lezione.
- Uscite in anticipo.
- Assenze per malattia.
- Assenze per motivi familiari.
- Mancata frequenza delle attività organizzate dalla scuola in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate.
- Mancata partecipazione alle attività organizzate in orario curricolare.

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal Docente sul registro elettronico e sul registro elettronico personale e sono sommate a fine anno. Il numero totale di assenze effettuate dallo studente nell'a.s. sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni. L'esito complessivo del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, tenuto conto delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 4, comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

#### **ART. 4 TIPOLOGIA DI ASSENZE DOCUMENTATE E CONTINUATIVE AMMESSE A DEROGA**

Al principio della frequenza obbligatoria di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di lezione sono possibili deroghe funzionali ad assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio dei consigli di classe con specifica delibera motivata, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Tali deroghe devono comportare un percorso di recupero concordato con l'Istituzione scolastica.

Sulla base di quanto disposto nell' art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:

**- Motivi di salute documentati da apposita documentazione medica:**

- Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
- Assenze continuative motivate da patologie che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN;
- Assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del SSN attestante la gravità della patologia;
- Visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno)

**- Motivi personali e/o di famiglia:**

- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane).
- Allontanamenti temporanei disposti dall'autorità giudiziaria;
- Gravi patologie e lutti certificati dei componenti del nucleo familiare entro il secondo grado fino a un massimo di cinque giorni;
- Separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza;

Rientro nel paese di origine per motivi legali;

**- Motivi sportivi, artistici e di studio (D.M. 279 del 10/04/2018);**

- Uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza.
- Per lezioni o esami presso il Conservatorio Statale.

**- Assenze a seguito dell'emergenza Covid**

**A seguito dell'emergenza Covid-19 si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati, assenze per sospetto o accertato caso di SARS-CoV-2, quarantena o isolamento fiduciario.**

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.

